
SUFFICIENZA DELL'IDONEITA' PROSPETTICA DEL CREDITO A CAUSARE LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

[Trib. Forlì 9.12.2020](#)

Il Tribunale di Forlì ribadisce la non necessarietà, per la dichiarazione del fallimento, di titolo esecutivo.

L'istanza di fallimento, infatti, è un'azione a contenuto meramente processuale in cui l'accertamento del credito vantato si pone solo come incidentale al fine di verificare la legittimazione del soggetto istante, che deve essere "creditore". Tale è colui, dice il giudice romagnolo richiamando Cass. civ., sent. 17.11.2016, che *"che vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, **non necessariamente certo, liquido, esigibile**, ma anche non ancora scaduto o condizionale, **non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva** e che deve essere oggetto dell'imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare"*, che è legittimato solo a verificare tale qualità ma non a valutare l'effettiva esistenza e consistenza del credito, dovendo essere fornita dal creditore la prova del superamento dei limiti dell'art. 15 l. fall. Ribadita, quindi, la sufficienza della c.d. idoneità prospettica del credito a giustificare un'azione esecutiva che, anche se opposta con riconvenzionale, come nel caso di specie, può portare al fallimento del debitore.

Militerni & Associati
Avv. Mario Minucci